



COMUNE DI ALME'

Provincia di Bergamo

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione - seduta **Pubblica**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno**, del mese di **marzo**, alle ore 20:30 ed in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BANDERA MASSIMO	P	GOTTI GIOVAMBATTISTA	P
PETRUZZI TIZIANA	P	CORNAGO ELIO	P
PRESSIANI SARA	P	CORNAGO LUCIANO	P
STACCHETTI FERDINANDO	P	TASSETTI BRUNO	P
FUMAGALLI VALTER	P	CORNAGO VERENA	P
QUARTI SARA	A	GAMBA PATRIZIA	P
DONIZETTI GIUSEPPE SEAN	P		
			presenti: 12
			assenti: 1

Partecipa il **Segretario Comunale** sig. ENRICO DOTT. COMAZZI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MASSIMO DOTT. BANDERA - **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che con l'articolo 1 - commi da 639 a 731 - della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" e successive modificazioni apportate con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 venne istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dall'1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Essa è composta dall'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati, in particolare, i commi da 641 a 668, da 682 a 686, da 688 a 705 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificati da:

- articolo 1 – comma 1 – lettere b) e c) e dall'articolo 2 – comma 1 – lettera d bis), lettera e), lettera e bis), lettera e ter) e lettera e quater) – del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, con la legge 2 maggio 2014, n. 68
 - articolo 4 – comma 12 quater – del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
 - articolo 1 – comma 14 – lettera e) e comma 27 – lettera a) e lettera b) – della legge 28 dicembre 2015, n. 208
 - articolo 17 – comma 1 – della legge 19 agosto 2016, n. 166
 - articolo 7 - comma 4 e comma 9 - del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
 - articolo 36 - comma 1 – e articolo 42 – comma 1 - della legge 28 dicembre 2015, n. 221
 - articolo 1 - comma 14 - lettera b) e lettera e) - della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- i quali, in combinato con l'articolo 180 – comma 1 septies – del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dall'articolo 38 – comma 1 – della legge 28 dicembre 2015, n. 221, contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto, in particolare il comma 682 – lettera a) - dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del prelievo tributario, concernente tra l'altro:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe
 - b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
 - c) la disciplina delle riduzioni tariffarie
 - d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE
 - e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta
- e che il Comune può stabilire di applicare la TA.RI., quale componente dell'imposta unica municipale, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
- a) commisurazione delle tariffe sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti
 - b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti
 - c) commisurazione delle tariffe tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 659 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- e) in ogni caso, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
- f) predisponendo e inviando ai contribuenti il modello di pagamento precompilato per ogni rata della tassa sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- o con propria deliberazione n. 21 adottata in data 31 luglio 2014 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" contenente le tre componenti tributarie I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I. da applicare con decorrenza e con effetto dall'1 gennaio 2014;
- o in applicazione del disposto normativo contenuto al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come sostituito dall'articolo 2 – comma 1 – lettera e ter) – del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 dell'articolo 1 della medesima legge n. 147/2013, con facoltà del Comune di assicurarne la copertura, tramite apposite autorizzazioni di spesa, utilizzando risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. In assenza dell'esercizio di tale facoltà, la copertura rimane a carico dell'intero ciclo dei rifiuti urbani;

Valutata l'attuale congiuntura economica che, a causa del suo perdurare, sta portando ad un progressivo abbandono o inutilizzo di unità immobiliari con destinazione commerciale o terziaria;

Ritenuto, pertanto, opportuno proporre l'introduzione di una agevolazione sulla tassa sui rifiuti a beneficio non dei proprietari ma dei soggetti passivi titolari di una utenza non domestica, per un arco temporale che non vada oltre il 31 dicembre 2018, la cui finalità è quella di offrire un incentivo, seppur temporaneo, per l'apertura di nuove attività, escludendo quelle:

- o nei cui locali vengano esercitate, in qualsiasi forma, attività come sale giochi, sale scommesse o sale slot, ecc....
- o che siano una prosecuzione di altra attività regolata da contratto di subentro, subingresso, trasferimento, incorporazione, fusione, ecc...
- o diverse dalle attività di vendita al minuto o di somministrazione di alimenti e bevande con una superficie a disposizione del cliente, superiore a mq. 150,00;

Considerato che per assicurare tale obiettivo è necessario introdurre un nuovo articolo nel vigente *Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)* il cui testo viene di seguito riportato, dando atto che, in esecuzione del vigente articolo 46 del Regolamento citato, il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1 - comma 654 - della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

ART. 44 BIS
ESENZIONE TEMPORANEA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. *Ai sensi dell'articolo 1 – comma 660 – della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, i contribuenti titolari di una utenza non domestica, sono esenti dall'applicazione della tassa sui rifiuti, sia per la tariffa relativa alla parte fissa che per la tariffa relativa alla parte variabile, per due anni consecutivi decorrenti dalla data di inizio di attivazione dei servizi di igiene urbana, purché l'utenza sia riferita ad una superficie imponibile di vendita o di somministrazione non superiore a mq. 150,00 e purché siano rispettate le seguenti condizioni:*
 - a) *i locali e/o le aree utilizzati dall'utenza, assoggettabili all'esenzione, devono essere rimasti, in precedenza, inutilizzati da qualsiasi altra attività economica per almeno un anno consecutivo*

- b) *l'attività economica che viene esercitata non deve provenire da contratti di subentro, subingresso, trasferimento, fusione, incorporazione*
 - c) *l'attività economica, sia in forma esclusiva che principale ovvero anche in forma secondaria, dell'utenza non domestica non deve includere in alcun modo l'utilizzo di spazi dedicati ai giochi automatici e/o slot machine e/o scommesse di qualsiasi tipo ivi comprese quelle on line e/o Sisal e Lottomatica*
 - d) *la superficie esentata dalla tassazione potrà essere superiore a mq. 150,00 purché sia rispettato il limite precedentemente specificato per la superficie di vendita o di somministrazione*
 - e) *possono beneficiare dell'esenzione anche le attività economiche artigianali e/o di servizio tipo parrucchieri, barbieri, estetisti, fotografi, professioni sanitarie, calzolerie, sartorie, lavanderie, gastronomie, pizzerie d'asporto, gelaterie, pasticcerie, piccoli laboratori artigianali di riparazione. In tal caso, la superficie da considerare al fine di ottenere il beneficio è quella accessibile dalla clientela.*
2. *L'esenzione tariffaria compete a richiesta del contribuente e decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione di inizio possesso/detenzione alla quale deve essere allegata una planimetria, in scala adeguata, con la rappresentazione di ogni singolo spazio utilizzato dall'utenza non domestica con le rispettive destinazioni e misure utili a definirne la loro ampiezza e delimitazione.*
 3. *L'esenzione dalla tassa sui rifiuti compete sull'intera superficie utilizzata dal contribuente.*
 4. *Il contribuente, nell'arco del biennio di esenzione, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto al beneficio di applicazione dell'esenzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa, comunque, il giorno successivo alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.*
 5. *L'agevolazione del presente articolo compete per le utenze di cui commi precedenti attivate entro il 31 dicembre 2018.;*

Considerato che l'Ifel – Fondazione Anci con la nota del 15 aprile 2016 ha fornito alcune risposte ai quesiti posti nell'ambito del ciclo di webinar dedicati allo schema di regolamento sulla Tari fra i quali, al n. 2, viene specificato che *“Per quanto attiene alla modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte per via regolamentare si ritiene che la norma autorizzi alternativamente il Comune a ripartire l'onere sull'intera platea di contribuenti oppure a prevedere apposite autorizzazioni di spesa nel proprio bilancio, pur nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione. Sul punto, si ricorda che in regime Tares l'articolo 5 - comma 2 - del decreto legge n. 102/2013 poneva come tetto massimo il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.”;*

Richiamato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 52 *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”* applicabile all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'articolo 1 - comma 702 - della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
2. *I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la*

trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale e alla legge 27 luglio 2000, n. 212 "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'articolo 53 - comma 16 - della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'articolo 27 - comma 8 - della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

Attesa la conseguente necessità di approvare, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, l'introduzione della surriportata novella regolamentare;

Visto l'articolo 1 – comma 454 – della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che ha differito al 28 febbraio 2017 l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 l'articolo 5 – comma 11 – del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha ulteriormente differito tale termine al 31 marzo 2017 determinando, in ossequio a ciò, il conseguente differimento del termine di approvazione del regolamento e delle tariffe della tassa sui rifiuti;

Visto l'articolo 13 - comma 13 bis - del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce: "*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*";

Visto, altresì, l'articolo 13 - comma 15 - del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ove si prevede: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle*

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4.033/2014 del 28/2/2014 che stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Ravvisata, comunque, l'opportunità che venga data ulteriore informazione pubblica alla modifica regolamentare che sarà deliberata dal Consiglio comunale, anche attraverso il sito web istituzionale del Comune;

- Sentita l'illustrazione dell'argomento in oggetto da parte del Sindaco il quale fornisce ai consiglieri presenti gli elementi salienti della presente proposta di modifica regolamentare per la sua approvazione, spiegando che: *“La modifica è volta ad agevolare i negozi di vicinato, la cui valenza è oggi fondamentale, anche a livello sociale, di aiuto per gli anziani che non possono spostarsi agevolmente, e anche di presidio per il territorio e la sicurezza; abbiamo locali che da tempo sono sfitti e da non ripartono; è un segnale che vogliamo dare, come sperimentazione per due anni; oggi questi locali sfitti generano zero introiti al Comune”*
- Consigliere Bruno Tassetti, del Gruppo *“Insieme per Almè”*: *“Dare un aiuto ai negozi sfitti è una buona cosa, ma non agendo sulla TARI, perché chi già ora non usufruisce di agevolazioni addirittura pagherà di più per finanziare l'agevolazione concessa a chi non pagherà per due anni, in quanto la TARI per legge deve consentire il recupero del 100% dei costi del servizio, e agevolare alcuni significa necessariamente gravare di più altri; per i negozi fino a 150 metri, ad esempio, se si tratta di esposizioni e saloni, il coefficiente di produzione di rifiuti per metro quadrato stabilito dal Decreto Ronchi è 4,22 ma, se guardiamo ristoranti, ortofrutta o altri, si passa a coefficienti superiori di 7-10 volte; questa purtroppo è stata la Legge Ronchi: pur applicando la minima, non si poteva scendere al di sotto dei coefficienti risultanti dallo studio generalizzato della legge, ed erano cifre spaventose e difficili da far capire alla gente; per questo non condivido”*
- sindaco: *“Oggi abbiamo situazioni in cui non c'è entrata, perché questi negozi essendo sfitti non concorrono alla copertura dei costi TARI; incentivandone l'apertura si andrebbe a riequilibrare; ovviamente non ci aspettiamo grandi impatti ma, se qualcuno approfittando dell'incentivo apre, fra due anni inizia a contribuire al gettito TARI; il 15% dei negozi solo su Bergamo sono stati chiusi; noi riteniamo che questo sia un segnale di concorso alla soluzione della crisi a livello nazionale”*
- consigliere Patrizia Gamba, del Gruppo *“Almè al Centro”*: *“Avete afftto uno studio anche solo approssimativo di quanto questa agevolazione ai negozi sfitti possa incidere sul recupero dei costi generali?”*
- Sindaco: *“E' difficile uno studio approfondito, anche perché alcuni servizi sono chiusi da chi comunque non intende riaprire; su 190 attività l'impatto è molto molto limitato, e comunque oggi non costa niente perché le attività chiuse non generano introito per il Comune; comunque monitoreremo gli effetti”*
- Consigliere Gamba: *“Ci asteniamo proprio perché siamo attendisti e vogliamo vedere come questa agevolazione potrà essere utile per il commercio, perché comunque si riverbera sugli altri cittadini”*
- Il consigliere Verena Cornago legge la dichiarazione di voto del Gruppo *“Insieme per Almè”* (v. allegato)
- Il Consigliere Giovambattista Gotti legge la dichiarazione di voto del Gruppo *“Vivere Almè”* (v. allegato);

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'articolo 239 - comma 1 - lettera b) - n. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conservato agli atti unitamente alla presente proposta;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 - comma 1 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dare al presente atto immediata esecutività al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e l'attuazione dei programmi dell'Ente e per consentire l'esecuzione dei successivi adempimenti nei tempi e modi previsti nonché per rispettare il termine del 31 marzo 2017 come data ultima di approvazione;

Visto l'articolo 42 - comma 2 - lettera c) - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cornago Luciano, Cornago Verena e Tasseti Bruno), astenuti n. 1 (Gamba Patrizia), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare, preso atto che la parte narrativa riportata in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'integrazione al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" aggiungendo il seguente novellato articolo da applicare a decorrere e con effetto dall'1 gennaio 2017:

"ART. 44 BIS

ESENZIONE TEMPORANEA DI CARATTERE SOCIALE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

1. *Ai sensi dell'articolo 1 – comma 660 – della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, i contribuenti titolari di una utenza non domestica, sono esenti dall'applicazione della tassa sui rifiuti, sia per la tariffa relativa alla parte fissa che per la tariffa relativa alla parte variabile, per due anni consecutivi decorrenti dalla data di inizio di attivazione dei servizi di igiene urbana, purché l'utenza sia riferita ad una superficie imponibile di vendita o di somministrazione non superiore a mq. 150,00 e purché siano rispettate le seguenti condizioni:*
 - a) *i locali e/o le aree utilizzati dall'utenza, assoggettabili all'esenzione, devono essere rimasti, in precedenza, inutilizzati da qualsiasi altra attività economica per almeno un anno consecutivo*
 - b) *l'attività economica che viene esercitata non deve provenire da contratti di subentro, subingresso, trasferimento, fusione, incorporazione*
 - c) *l'attività economica, sia in forma esclusiva che principale ovvero anche in forma secondaria, dell'utenza non domestica non deve includere in alcun modo l'utilizzo di spazi dedicati ai giochi automatici e/o slot machine e/o scommesse di qualsiasi tipo ivi comprese quelle on line e/o Sisal e Lottomatica*
 - d) *la superficie esentata dalla tassazione potrà essere superiore a mq. 150,00 purché sia rispettato il limite precedentemente specificato per la superficie di vendita o di somministrazione*
 - e) *possono beneficiare dell'esenzione anche le attività economiche artigianali e/o di servizio tipo parrucchieri, barbieri, estetisti, fotografi, professioni sanitarie, calzolerie, sartorie, lavanderie, gastronomie, pizzerie d'asporto, gelaterie, pasticcerie, piccoli laboratori artigianali di riparazione. In tal caso, la superficie da considerare al fine di ottenere il beneficio è quella accessibile dalla clientela.*
2. *L'esenzione tariffaria compete a richiesta del contribuente e decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione di inizio possesso/detenzione alla quale deve essere allegata una planimetria, in scala adeguata, con la rappresentazione di ogni singolo spazio utilizzato dall'utenza non domestica con le rispettive destinazioni e misure utili a definirne la loro ampiezza e delimitazione.*

3. *L'esenzione dalla tassa sui rifiuti compete sull'intera superficie utilizzata dal contribuente.*
 4. *Il contribuente, nell'arco del biennio di esenzione, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto al beneficio di applicazione dell'esenzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa, comunque, il giorno successivo alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.*
 5. *L'agevolazione del presente articolo compete per le utenze di cui ai commi precedenti attivate entro il 31 dicembre 2018.”;*
- 2) di dare atto che, in esecuzione del vigente articolo 46 del “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)*”, il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1 - comma 654 - della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché in applicazione del disposto normativo contenuto al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 come sostituito dall'articolo 2 – comma 1 – lettera e ter) – del decreto legge 69 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
 - 3) di disporre l'immediata pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale;
 - 4) di trasmettere il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del suo testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 - comma 3 - del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
 - 5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti consequenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - 6) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cornago Luciano, Cornago Verena e Tasseti Bruno), astenuti n. 1 (Gamba Patrizia), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MASSIMO DOTT. BANDERA

Il Segretario Comunale
F.to ENRICO DOTT. COMAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **22-04-2017**.

Li **07-04-2017**

Il Segretario Comunale
F.to ENRICO DOTT. COMAZZI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li **07-04-2017**

Il Segretario Comunale
ENRICO DOTT. COMAZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva in data **17-04-2017**:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Li **18-04-2017**

Il Segretario Comunale
ENRICO DOTT. COMAZZI

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/a sottoscritto/a **RAG. Alberto Capelli, Responsabile del Servizio Tributi** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 22-03-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI
(F.to RAG. Alberto Capelli)**

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/a sottoscritto/a **RAG. PIERANGELO SONZOGNI, Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Addì, 22-03-2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to RAG. PIERANGELO SONZOGNI)**